SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 188**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1131.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

archeologia;
archeologia egea;
archeologia industriale;
esegesi delle fonti della storia greca e romana;
etnomusicologia;
filologia francese;
linguistica romanza;
protostoria europea;
storia amministrativa romana;
storia del cinema;
storia del movimento contadino del Mezzogiorno;
storia dell'Italia contemporanea;
storia della miniatura e del manoscritto;
storia della musica medioevale e rinascimentale;
storia della musica moderna e contemporanea;
storia della scenografia;
storia della teoria musicale;
storia dell'arte italiana.

Nell'art. 107, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
psicolinguistica;
semiotica;
storia della lingua francese;
teoria della letteratura.

Nell'art. 111, relativo al corso di laurea in sociologia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

demografia;
istituzioni di matematica;
psicologia applicata;
psicologia del lavoro;
sociologia della famiglia;
sociologia della cultura;
sociologia dello sviluppo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 338

86G0813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1986, n. **478.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - il penultimo comma è soppresso e sostituito come segue:

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea deve avere seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno ventuno insegnamenti annuali e a quelli relativi a due lingue straniere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 343

86G0814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1986, n. **479.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, nell'elenco degli insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi, l'insegnamento: «4,5) chimica» è soppresso e sostituito con i seguenti insegnamenti:

4) chimica generale ed inorganica (semestrale);
4,5) chimica organica (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 344

86G0815

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1986, n. **480.**

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili destinati alla difesa da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare in comune di Loreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Loreto (Ancona), sono dichiarate di pubblica utilità.

Le situazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine entro il quale gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986

COSSIGA

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1986
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 224

86G0830

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. **481.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 96, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodologia biochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 337

86G0816

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1986, n. 482.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 12 agosto 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 14 agosto 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 84.359 a L. 84.906 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.435,90 a L. 8.490,60 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Auronzo di Cadore, addì 13 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 44

86G0845

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1986.

Delega al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dell'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, in data 6 maggio 1982, (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982), 24 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1982), 1° dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982) e 9 agosto 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1986 relativo alla costituzione del nuovo Governo;

Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Decreta:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è delegato ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, ivi compresi i poteri sostitutivi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1986

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1986
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 264

86A6301

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1986.

Designazione del Ministro al quale è affidato l'esercizio dei poteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, in data 6 maggio 1982, (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982), 24 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982), 1° dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982), 9 agosto 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983) e 27 marzo 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile 1984);

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Ravvisata l'opportunità di affidare ad altro Ministro l'esercizio dei poteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219;

Decreta:

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e di quelli previsti dall'art. 32 della medesima legge è designato il Ministro Giuseppe Zamberletti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1986

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1986
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 265

86A6302

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 agosto 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 20 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 - *(Esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario).* — Le esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono autorizzate in via generale e sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto a visto preventivo di banca abilitata, quando concernono merci rappresentate da:

a) materiali o pezzi di ricambio per riparazioni o sostituzioni a carico di residenti;

b) provviste di bordo per navi nazionali, che si trovano all'estero, nonchè materiali o pezzi di ricambio destinati alla dotazione di bordo o alla riparazione di navi di nazionalità italiana, che si trovano all'estero;

c) generi alimentari per la costituzione di scorte presso scali aerei in territorio estero;

d) beni destinati al soccorso di popolazioni colpite da calamità naturali e altre situazioni di emergenza, qualora non siano inviati da parte o per conto di pubbliche amministrazioni;

e) beni destinati alla realizzazione di programmi di cooperazione con paesi in via di sviluppo, a condizione che la predetta destinazione dei beni risulti da dichiarazione del Ministero degli affari esteri;

f) beni di consumo o beni strumentali, semprechè questi ultimi non usufruiscano del regime della temporanea esportazione, da utilizzare nell'ambito di lavori eseguiti all'estero o in mare aperto da imprese residenti;

g) beni materiali da conferire come apporto di capitale in imprese estere oggetto di investimento diretto da parte di residenti.

Le esportazioni di merci a dogana senza impegno di regolamento valutario da parte o per conto di pubbliche amministrazioni sono consentite dalle dogane senza presentazione di modulo valutario quando concernono merci destinate al primo soccorso di popolazioni colpite da calamità naturali e da altri eventi straordinari nonché da altre situazioni di emergenza. L'esportazione è subordinata all'invio da parte del Ministero degli affari esteri di apposita comunicazione al Ministero delle finanze e alla dogana interessata all'operazione.

I residenti sono autorizzati ad effettuare esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario di merci a dogana per fattispecie diverse da quelle indicate nel comma precedente, il cui valore complessivo non superi nel corso di ogni anno solare il limite di due miliardi di lire, quando le merci sono inviate in Paesi aderenti all'OCSE, ovvero di cinquecento milioni di lire, quando le merci sono inviate in Paesi non aderenti all'OCSE. Le esportazioni sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto al visto preventivo delle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia. Le esportazioni effettuabili senza presentazione in dogana di modulo valutario ovvero in base ad autorizzazione particolare valutaria o di deroga ai divieti economici non concorrono alla determinazione dei limiti di valore sopraindicati.

Al di fuori dei casi indicati nel comma precedente le esportazioni di merci a dogana sono autorizzate dall'Ufficio italiano dei cambi e sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto al visto preventivo di banca abilitata».

Art. 2.

L'art. 23 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 - *(Esportazioni temporanee e reimportazioni o trasformazioni in esportazione definitiva).* — Le esportazioni di merci che rimangono di proprietà di residenti, ammesse all'istituto doganale della temporanea esportazione, nonchè le relative reimportazioni, sono autorizzate in via generale e devono essere effettuate con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali operazioni devono trovare il loro perfezionamento attraverso la reimportazione, o la trasformazione in esportazione definitiva, entro i termini

originari o prorogati indicati nelle relative bollette doganali dagli organi competenti. Le proroghe di questi termini vengono concesse dalla dogana con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

I moduli valutari concernenti le esportazioni temporanee di merci sono sottoposti al visto preventivo di banca abilitata.

La trasformazione in definitiva delle temporanee esportazioni deve aver luogo in conformità delle disposizioni valutari concernenti le esportazioni definitive e con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Le merci elencate nel paragrafo *B)* dell'allegato 3 al presente decreto sono ammesse con particolari modalità all'istituto doganale della temporanea esportazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 agosto 1986

Il Ministro: FORMICA

86A6285

DECRETO 8 agosto 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 47 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

Art. 47 - *(Esportazione ed importazione di banconote italiane da parte di «residenti» e di «non residenti»).* — L'esportazione e l'importazione al seguito di residenti e di non residenti di biglietti di Stato e di banca italiani è consentita fino a L. 400.000 a persona, in qualunque taglio.

Le banche abilitate, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono inviare biglietti di Stato e di banca italiani a banche non residenti che li abbiano:

a) acquistati contro lire di conto estero o valuta di conto valutario;

b) richiesti in cambio di biglietti di taglio diverso ovvero in sostituzione di biglietti deteriorati dello stesso taglio.

L'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani è consentita per importo illimitato con invio da corrispondenti bancari esteri a mezzo pacco postale direttamente alla Banca d'Italia per l'accreditamento nei conti capitale di cui all'art. 76.

Art. 2.

La causale 203 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«*Causale*	*In entrata*
203) Prestiti con carattere di partecipazione, anche garantiti da ipoteca su immobili di proprietà del beneficiario residente	Esclusivamente da parte di residenti in Paesi aderenti all'OCSE e sempreché risulti un vincolo di permanenza media minima del capitale mutuato (vita media del prestito) di trentasei mesi».

Art. 3.

La causale 204a) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«*Causale*	*In entrata*
204*a)* Prestiti non connessi ad importazioni di merci e prestazioni di servizi rese da non residenti, anche garantiti da ipoteche su immobili di proprietà del beneficiario residente:	I residenti, diversi dagli enti pubblici non economici, possono ricevere liberamente prestiti della specie:
i) di durata non superiore ad un anno	fino ad un ammontare globale di lire un miliardo
ii) di durata superiore ad un anno e fino ad otto anni	da residenti in Paesi OCSE fino ad un ammontare globale di L. 5 miliardi da residenti in Paesi diversi fino ad un ammontare globale di lire un miliardo
iii) di durata superiore ad otto anni	fino ad un ammontare globale di L. 500 milioni».

Art. 4.

La causale 207) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«*Causale*	*In entrata*
207) Prestiti familiari.	Fino ad un controvalore di L. 500 milioni sempreché i mutuanti risultino legati al beneficiario da vincoli di matrimonio o di parentela fino al terzo grado».

Art. 5.

La causale 215) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«*Causale* -	*In uscita*
215) Rimborso di prestiti con carattere di partecipazione	Sempreché il piano di ammortamento risulti conforme a quanto previsto nella causale 203)».

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fatta eccezione per le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 47, così come modificato dall'art. 1 del presente decreto, le quali entreranno in vigore il 1° settembre 1986.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
FORMICA

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6286

DECRETO 9 agosto 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985 recante «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci»;

Considerato l'attuale andamento della bilancia italiana dei pagamenti e il miglioramento della situazione economica generale;

Considerato che la commissione delle Comunità europee, con decisione del 19 dicembre 1984, ha autorizzato la Repubblica italiana a mantenere sino al 19 dicembre 1987 il deposito vincolato infruttifero a fronte di taluni trasferimenti aventi natura di movimenti di capitale;

Considerato che con successiva decisione del 4 giugno 1986, la commissione ha fissato l'importo del deposito nella misura del 25% dell'investimento, che pertanto deve ritenersi applicabile in tale misura fino al 19 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 - (*Documentazione richiesta per le operazioni valutarie*). — Le banche abilitate possono procedere ad un primo intervento nelle operazioni autorizzate, previo esame di documentazione idonea a comprovare la regolarità delle operazioni medesime. La documentazione deve essere corredata da dichiarazione dell'operatore attestante la sua autenticità e la veridicità di quanto risulta dalla stessa, nonché l'eventuale esistenza di un rapporto di mediazione sottostante alle operazioni, da cui derivi l'obbligazione a trasferire valuta a non residente. Per le operazioni commerciali, effettuabili con presentazione in dogana di modulo valutario, la dichiarazione è contenuta nel modulo stesso.

Se i prezzi risultanti dalla documentazione di cui al comma precedente — che devono rappresentare quelli effettivamente concordati — non corrispondono, con ragionevole margine, a quelli correnti, gli operatori devono segnalare la circostanza alle banche abilitate, con specifica segnalazione, indicando i motivi che rendono convenienti le operazioni, eventualmente valutate nell'ambito dell'intera gestione aziendale cui si riferiscono. Limitatamente alle operazioni relative ai movimenti di capitali, la corrispondenza tra i prezzi dichiarati dall'operatore e l'effettivo valore dei beni oggetto dell'operazione deve essere accertata, con ragionevole margine, dalla banche abilitate.

Le banche abilitate devono invalidare ai fini valutari — con le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto — la documentazione di cui sopra, acquisendone copia ai propri atti.

Le banche abilitate sono esonerate dall'effettuazione dei controlli valutari, quando i trasferimenti dall'estero di valuta, anche sotto forma di banconote estere o di lire di conto estero, sono qualificati dal remittente, o in mancanza dal beneficiario, come rimesse emigrati ovvero come trasferimenti a seguito di rimpatrio, rimesse per sostentamento, sussidi o regalie, donazioni, successioni ereditarie o legati.

L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni che comportano pagamenti in favore dell'estero è subordinato, salvo deroga concessa dall'Ufficio italiano dei cambi, alla condizione che, nei confronti degli operatori richiedenti, le banche medesime siano territorialmente competenti secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in materia di posizione di rischio. I limiti alla competenza territoriale sono derogabili quando sussistono tassative disposizioni di corrispondente estero oppure quando le banche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia a concedere finanziamenti in lire o in valuta fuori dei loro limiti di competenza territoriale.

Gli impegni valutari dei residenti, derivanti da debiti di qualsiasi specie nei confronti di non residenti, si considerano assolti quando i residenti stessi esibiscano alle banche abilitate, intervenute nelle operazioni, documentazione idonea a comprovare la rinuncia senza contropartite dei non residenti ai propri crediti».

Art. 2.

L'art. 15 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - (*Obbligo del deposito vincolato infruttifero*). — L'esecuzione delle operazioni previste dalle causali 101, 102*a*), 102*b*) e 103 ove non autorizzate in via generale, nonché di quelle previste dalle causali 104*a*), 104*b*), 105, 106 e 109 dell'allegato *A* al presente decreto, è subordinata al versamento, da parte del residente, in un conto vincolato infruttifero presso la banca che interviene nell'operazione, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, di un importo in lire pari al 15% del valore dell'investimento.

Qualora le operazioni di cui al precedente comma abbiano per oggetto l'acquisto di quote di fondi comuni di investimento esteri autorizzati ad operare in Italia, la misura del versamento è ridotta al 12,50% delle lire necessarie per l'acquisto delle quote, sempreché i fondi di investimento non siano autorizzati ad impiegare all'estero oltre il 50% degli importi versati da sottoscrittori residenti.

Qualora gli investimenti siano ceduti prima di un anno dalla data di acquisto, i relativi depositi devono essere mantenuti nella misura del 15% del valore dell'investimento fino a quando non sia trascorso un anno dal momento dell'acquisto. La stessa disposizione si applica anche nel caso di titoli obbligazionari i quali al momento dell'acquisto abbiano una vita residua inferiore a 12 mesi.

Per quanto concerne il deposito vincolato infruttifero a fronte dell'acquisto di titoli obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero che forniscano un rendiconto sotto forma di capitalizzazione dell'investimento e non sotto forma di cedola, il deposito stesso deve essere integrato, con cadenza annuale rispetto alla data dell'iniziale investimento sulla base della maggiore quotazione registrata dai titoli in argomento presso la borsa estera considerata all'atto dell'acquisto.

Eventuali deroghe all'obbligo di costituire il deposito vincolato infruttifero potranno essere disposte dal Ministero del commercio con l'estero e, per le operazioni autorizzate in via generale, dall'Ufficio italiano dei cambi».

Art. 3.

L'art. 48 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 - (*Esportazione di banconote estere da parte di "residenti" e "non residenti"*). — L'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri è consentita:

1) al seguito di residenti, esclusivamente a scopo di turismo, affari, studio, cura e per atti di adozione di minori ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto;

2) al seguito di non residenti:

fino ad un importo pari al controvalore di lire 5.000.000, liberamente;

per importi superiori, sempreché gli stessi siano nei limiti della precedente importazione comprovata da apposita attestazione doganale, utilizzabile al predetto scopo entro sei mesi dal rilascio, o da altri mezzi di prova documentale, ovvero nei limiti dell'ammontare acquisito in Italia nel rispetto delle norme valutarie vigenti, quale risulti da attestazione rilasciata dalle banche abilitate».

Art. 4.

L'art. 61 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 61 - (*Esportazione di assegni in valuta estera da parte di residenti e banche abilitate*). — L'esportazione di assegni espressi in valuta estera è consentita da parte di residenti:

al seguito, quando ricevuti a scopo di turismo, affari, studio, cura e per atti di adozione di minori, ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti fissati nelle rispettive causali e con le modalità di cui alle disposizioni di attuazione e di applicazione del presente decreto;

al seguito o a mezzo posta, quando ricevuti per il regolamento in favore di non residenti di operazioni autorizzate di importo non superiore al controvalore di lire 10.000.000, con le modalità fissate nelle predette circolari.

Le banche abilitate possono inviare all'estero gli assegni in valuta estera nei casi e con le modalità stabiliti nelle ripetute circolari».

Art. 5.

L'art. 63 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 63 - (*Esportazione di assegni in lire da parte di "residenti"*). — L'esportazione di assegni in lire al seguito di residenti è consentita sempreché trattisi di assegni turistici e di eurochèques dagli stessi ricevuti a scopo di turismo, affari, studio, cura e per atti di adozione di minori entro i limiti fissati e con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto».

Art. 6.

L'art. 100 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 100 - (*Conti e depositi in lire interne intestati a cittadini italiani non residenti*). — Le banche residenti sono autorizzate ad aprire e/o mantenere conti e depositi in lire interne a cittadini italiani non residenti che non abbiano richiesto il riconoscimento della pertinenza estera dei propri beni ai sensi della causale 222*b*) dell'allegato *A* del decreto. I conti in questione sono alimentabili, oltre che con rimesse dall'estero e giri da conti esteri, anche con redditi e/o realizzi di cespiti in Italia dei titolari.

I redditi derivanti da attività esercitate in Italia da cittadini italiani con dimora abituale all'estero possono essere accreditati solo in conti in lire interne agli stessi intestati».

Art. 7.

L'art. 106 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 106 - (*Delega di competenze autorizzatorie all'Ufficio italiano dei cambi*). — L'Ufficio italiano dei cambi — oltre ai provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal presente decreto e dalle relative circolari di attuazione, nonché dal decreto ministeriale 18 luglio 1985 e da atti particolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero del tesoro — è delegato a rilasciare autorizzazioni valutarie in materia di:

1) regolamenti posticipati di esportazioni di merci o di prestazioni di servizi da parte di residenti, diversi dai lavori italiani all'estero, relativi a rapporti con residenti in Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE, oltre diciotto mesi e fino a cinque anni dalla data dell'esportazione o della prestazione dei servizi, purché il prezzo delle merci o dei servizi non superi i cinque miliardi di lire;

2) regolamenti anticipati di importazioni di merci o di prestazioni di servizi a favore di residenti, diversi da quelli di intermediazione, relativi a rapporti con residenti in Paesi OCSE, diversi dai Paesi CEE ed assimilati, oltre i dodici mesi e fino a cinque anni dalla data dell'importazione o della prestazione dei servizi, purché il prezzo delle merci o dei servizi non superi i cinque miliardi di lire;

3) regolamenti anticipati relativi a lavori italiani all'estero o ad operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi entro i cinque anni che precedono la data di scadenza dell'obbligazione;

4) regolamento di operazioni di transito da parte di transitari occasionali oltre i centoventi giorni ed entro i trecentosessanta giorni dalla data in cui è stato effettuato l'esborso;

5) proroghe di impegni valutari relativi a operazioni commerciali e operazioni invisibili correnti, purché le nuove scadenze rientrino nella competenza autorizzatoria dell'Ufficio italiano dei cambi e le operazioni non abbiano fin dall'inizio formato oggetto di provvedimento valutario da parte di organo valutario diverso dall'Ufficio;

6) regolamenti posticipati relativi a investimenti e disinvestimenti di capitali italiani all'estero, diversi dai prestiti, oltre i dodici mesi successivi alla data di assunzione dell'obbligazione;

7) regolamenti posticipati relativi ad investimenti e disinvestimenti di capitali esteri in Italia, diversi da quelli concernenti beni immobili e prestiti, oltre i dodici mesi successivi alla data di assunzione dell'obbligazione;

8) cessione tra residenti di crediti scaduti verso non residenti relativi ad operazioni autorizzate;

9) regolamenti di merci acquistate in Italia ed ivi rivendute da parte di non residenti;

10) regolamenti per merce che non viene importata od esportata;

11) costituzione in deposito di valori mobiliari o somme di pertinenza di non residenti presso le società residenti emittenti i valori stessi ovvero altri soggetti residenti diversi dalle banche abilitate, all'uopo delegati dai non residenti, nonchè utilizzo delle predette attività o somme da parte dei delegati per pagamenti in Italia e per trasferimenti all'estero per conto dei mandanti;

12) esborsi per realizzi di beni di presunta pertinenza estera e per rimborsi di prestiti assunti all'estero da cittadini italiani durante il periodo di residenza all'estero;

13) accensione e proroga di conti speciali in valuta per depositi cauzionali;

14) garanzie di qualsiasi tipo non autorizzate, ivi comprese le eventuali obbligazioni derivanti da lettere di patronage;

15) partecipazione di banche o società finanziarie a consorzi di garanzia ed a sindacati di collocamento di titoli azionari ed obbligazionari esteri;

16) partecipazione di società finanziarie al capitale sociale della Swift, di Euroclear e di Cedel ed operazioni connesse;

17) acquisto di titoli esteri non quotati destinati, nell'ambito di piani di risparmio (o investimento) predisposti dalla casa madre, a propri dipendenti o a dipendenti delle società del gruppo. Qualora la casa madre abbia natura di holding (o società ad essa assimilabile) la delega si intende riferita all'acquisto sia di titoli quotati che non quotati;

18) variazioni della valuta contrattuale di prestiti esteri;

19) regolarizzazione di investimenti esteri in Italia effettuati da non residenti con lire rivenienti da negoziazioni di valuta ad altro titolo;

20) conversione di crediti esteri, diversi da quelli derivanti da prestiti a residenti, in partecipazioni in imprese residenti da parte dei creditori non residenti;

21) deroghe all'obbligo del deposito vincolato infruttifero previsto nei precedenti articoli 15 e 16;

22) apertura presso banche abilitate di conti in valuta non di conto valutario a nome di residenti e relative proroghe;

23) estinzione anticipata di finanziamenti in valuta concessi ad operatori residenti;

24) regolamenti mediante compensazione valutaria di crediti e debiti, ad eccezione dei casi in cui una delle partite da compensare si riferisca ad operazioni per cui non sia stata ancora ottenuta l'autorizzazione particolare di organo valutario diverso dall'Ufficio italiano dei cambi;

25) svincolo di somme trattenute a residenti e non residenti a seguito di controlli doganali;

26) invio di assegni all'estero per l'incasso da parte di persone o case di spedizione incaricate da banche estere nell'interesse di banche residenti;

27) apertura di conti correnti postali all'estero;

28) proroga o rinnovo delle autorizzazioni ad ottenere da non residenti prestiti d'uso di oro destinato ad uso industriale, nonché modifiche inerenti le autorizzazioni stesse;

29) operazioni di transito in perdita, effettuate da transitari occasionali;

30) amministrazione fiduciaria da parte di società fiduciarie e commissionarie per conto di non residenti di investimenti esteri in Italia».

Art. 8.

La causale 8*d*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«*Causale*	*Esborsi*
8*d)* Compensi di intermediazione per affari tra residenti.	Quando i compensi sono dovuti a intermediari residenti in Paesi aderenti alla CEE, le banche abilitate devono accertare che le operazioni siano conformi alla direttiva del Consiglio della CEE n. 64/244 del 25 febbraio 1964 e successive integrazioni e modificazioni. I trasferimenti sono soggetti ad autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, quando le banche abilitate non riscontrano la conformità di cui al precedente comma e quando i compensi devono essere corrisposti a residenti in Paesi non aderenti alla CEE. Detti trasferimenti sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, secondo le modalità stabilite nella precedente causale 8*a*), allorché l'Ufficio italiano dei cambi ritenga comunque di non poter autorizzare il trasferimento dei compensi. Le disposizioni di cui alla presente causale non si applicano ai casi regolati dalla lettera *d*) delle disposizioni di attuazione della causale 1 dell'allegato *A*, concernente i pagamenti a vettori non residenti per prestazioni fornite in Italia da residenti e organizzate dai vettori medesimi».

Art. 9.

La causale 110 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«*Causale*

110) Trasferimento di fondi per ripianamento proquota di perdite di società estere nelle quali risulti effettuato un investimento autorizzato con provvedimento generale o particolare, escluse le holding e le società finanziarie estere».

Art. 10.

La causale 2) dell'allegato *B* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«*Causale*

2) Pagamenti da parte di residenti in favore di non residenti relativi ad importazioni, operazioni di transito, prestazioni di servizi e altre operazioni correnti, entro i limiti contrattuali».

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 agosto 1986

Il Ministro: FORMICA

86A6287

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali e il trasferimento di alcuni uffici in altre sedi devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o l'irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro, degli uffici I.V.A. e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA DAL 9 AL 18 GIUGNO 1986

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo demanio e ammende di Catania.

IN DATA 26, 27, 28 E 30 GIUGNO 1986

Regione Sicilia:

ufficio I.V.A. di Caltanissetta.

IN DATA DAL 26 GIUGNO AL 5 LUGLIO 1986

Regione Sicilia:

ufficio I.V.A. di Catania.

IN DATA 30 GIUGNO 1986

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Avezzano; ufficio I.V.A. di Chieti; ufficio del registro di Castel di Sangro.

Regione Calabria:

ufficio del registro di Reggio Calabria.

Regione Campania:

ufficio del registro atti pubblici di Napoli.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio I.V.A. di Parma; ufficio del registro di Parma; ufficio del registro di Fidenza; ufficio del registro di Ferrara; ufficio I.V.A. di Ferrara; ufficio del registro atti privati di Bologna; ufficio del registro bollo e demanio di Bologna; ufficio I.V.A. di Bologna; ufficio successioni e atti giudiziari di Bologna; conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara; ufficio del registro di Mirandola; ufficio del registro di Ravenna; ufficio del registro di Faenza; ufficio del registro di Lugo; ufficio I.V.A. di Ravenna; ufficio del registro di Cesena; ufficio del registro di Rimini.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

conservatoria dei registri immobiliari di Pordenone; ufficio del registro di Pordenone; ufficio del registro successioni atti giudiziari e affitti di Trieste; ufficio del registro atti civili di Trieste.

Regione Lazio:

ufficio del registro di Viterbo; conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo; ufficio del registro di Rieti; conservatoria dei registri immobiliari di Rieti; ufficio del registro di Latina; ufficio I.V.A. di Roma; ufficio del registro primo atti pubblici di Roma; ufficio del registro secondo atti pubblici di Roma; ufficio del registro atti giudiziari di Roma; ufficio del registro successioni di Roma; conservatoria dei registri immobiliari di Roma prima; conservatoria dei registri immobiliari di Roma seconda; conservatoria dei registri immobiliari di Roma terza; ufficio del registro di Anzio; ufficio del registro di Albano Laziale; ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia; ufficio del registro di Frascati; ufficio del registro di Palestrina; ufficio del registro di Tivoli; ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Velletri.

Regione Liguria:

ufficio del registro successioni bollo e demanio di La Spezia; conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia; ufficio del registro successioni bollo e demanio di Savona.

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Salò; ufficio del registro atti pubblici di Milano; ufficio del registro di Abbiategrasso; ufficio del registro di Bergamo; ufficio del registro di Ponte San Pietro; ufficio I.V.A. di Bergamo.

Regione Marche:

ufficio del registro di Ancona; ufficio del registro di Fabriano; ufficio I.V.A. di Pesaro; ufficio del registro di Pesaro.

Regione Piemonte:

ufficio del registro atti giudiziari di Torino; ufficio del registro di Moncalieri; conservatoria dei registri immobiliari di Torino prima; conservatoria dei registri immobiliari di Torino seconda; ufficio del registro di Cuneo; ufficio del registro di Saluzzo; conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo; ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Verbania; ufficio I.V.A. di Vercelli; ufficio del registro di Alessandria; ufficio I.V.A. di Alessandria; conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato; ufficio del registro di Novi Ligure; conservatoria dei registri immobiliari di Novi Ligure.

Regione Sardegna:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Oristano; ufficio I.V.A. di Oristano; ufficio I.V.A. di Cagliari; ufficio del registro atti civili e successioni di Cagliari; conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari; ufficio I.V.A. di Sassari; ufficio del registro di Ozieri.

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Catania; ufficio I.V.A. di Trapani.

Regione Toscana:

ufficio I.V.A. di Lucca; ufficio del registro di Orbetello; ufficio del registro di Poggibonsi; ufficio del registro di Montepulciano; conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo; ufficio del registro di Viareggio; ufficio I.V.A. di Pistoia; ufficio del registro di Pistoia; ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Pescia; ufficio del registro di Borgo San Lorenzo; ufficio del registro di Empoli; ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze; ufficio del registro atti pubblici di Firenze; ufficio del registro di Massa; conservatoria dei registri immobiliari di Pisa; ufficio del registro di Pisa; ufficio I.V.A. di Pisa.

Regione Umbria:

ufficio del registro di Orvieto; ufficio I.V.A. di Terni; ufficio del registro di Terni; conservatoria dei registri immobiliari di Terni; ufficio del registro di Perugia.;

Regione Valle d'Aosta:

ufficio del registro di Chatillon.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Venezia; ufficio del registro di Castelmassa; ufficio I.V.A. di Belluno ufficio del registro di Feltre; ufficio del registro di Belluno; ufficio del registro di Conegliano; conservatoria dei registri immobiliari di Padova; ufficio del registro di Verona; ufficio del registro di Mestre.

IN DATA DAL 9 AL 16 LUGLIO 1986

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Catania.

IN DATA DAL 18 AL 26 LUGLIO 1986

Regione Sicilia:

ufficio del registro successioni di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A6288

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 luglio 1986.

Riconoscimento delle imprese facenti parte del gruppo Flotta Lauro, in amministrazione straordinaria, quale unico soggetto avente come denominazione sociale «Achille Lauro Lines S.r.l.».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 febbraio 1982, 25 maggio 1982, 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983, 14 giugno 1983 e 4 luglio 1985, con cui è disposta l'amministrazione straordinaria delle S.p.a. Pluto - Società di navigazione; Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi; Aretusa - Società di navigazione; Polinnia - Società di navigazione; Nereide - Società di navigazione; Elios - Società di navigazione; Megara - Società di navigazione; Erice - Società di navigazione; Egeria - Società di navigazione; Alcione - Società di navigazione, la S.r.l. Lauro Lines, la S.n.c. Lauro Achille ed altri - gestione motonave Achille Lauro, la S.n.c. Achille Lauro ed altri - gestione motonave Angelina Lauro, la società di fatto Achille Lauro ed altri - gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), l'impresa individuale Achille Lauro, della S.r.l. Sneg, delle S.p.a. Co.Gra.Me., Lauro Transoceanica Line Service, ed è autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, di disporre che le imprese assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dello esercizio dell'impresa, le quali abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito e costituiscano fasi o stadi di una impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, siano considerate come un unico soggetto a far data dall'inizio della procedura e per tutta la sua durata, ferma restando l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese;

Vista l'istanza presentata in data 4 giugno 1986, con la quale il commissario, ravvisata l'esistenza dei sopraindicati requisiti indice del collegamento intergruppo, chiede che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, le imprese sopracitate assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo Flotta Lauro siano considerate come un unico soggetto, avente come denominazione sociale «Achille Lauro Lines S.r.l.»;

Visto il parere favorevole espresso su tale istanza del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1 della citata legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta del commissario;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 3 luglio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Le imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo Flotta Lauro, citate nelle premesse, sono considerate come un unico soggetto avente per denominazione sociale «Achille Lauro Lines S.r.l.», a far data dall'inizio della procedura e per tutta la sua durata.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6289

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 luglio 1986.

Conferma della competenza territoriale dell'Istituto di credito della Toscana, sia per il credito fondiario che per il credito edilizio, sul territorio della regione Toscana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, nonché il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare l'art. 1, che prevede, tra l'altro, che con appositi decreti del Ministro del tesoro, vengano approvati gli statuti degli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio e le relative modifiche, e venga determinata o modificata la competenza territoriale degli enti medesimi;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, nel testo modificato con decreto ministeriale del 30 giugno 1986, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede che l'Istituto stesso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario ed edilizio nelle aree geografiche determinate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1976;

Ritenuta la necessità di determinare la competenza territoriale del cennato Istituto;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, la competenza territoriale dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, sia per il credito fondiario che per il credito edilizio, è confermata sul territorio della regione Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1986

Il Ministro: GORIA

86A5988

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1986.

Distribuzione delle quantità aggiuntive di pomodoro non contrattate, ai sensi del regolamento CEE n. 2223/85, nella campagna di trasformazione 1986-87.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, abrogando il regolamento CEE n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978;

Visto il regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2360/86 della commissione del 25 luglio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 1764/86 della commissione del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 2077/86 della commissione del 30 giugno 1986, che fissa, per la campagna 1986/87, il prezzo minimo da pagare al produttore e l'aiuto alla produzione per i prodotti a base di pomodori;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674;

Visto il proprio decreto ministeriale 4 settembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 6 settembre 1985, con il quale sono state previste norme attuative relative:

alla disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77;

ai termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo;

Visto il proprio decreto ministeriale 7 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 1986, riportante il piano di riparto della materia prima tra le industrie di trasformazione ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85 per la campagna di trasformazione pomodoro da industria 1986/87;

Considerato che sulla base dei dati relativi alla contrattazione attuata dalle imprese di trasformazione nel periodo dal 3 luglio al 21 luglio 1986 sono risultati non contrattati quintali 6.503.000 di materia prima;

Considerato che tali quantitativi, ai sensi dell'art. 1 par. 1 del regolamento CEE n. 2360 del 27 luglio 1986 che ha modificato il regolamento CEE n. 2223/85, possono essere ridistribuiti a cura dello Stato membro alle imprese di trasformazione che si dichiarano disposte a concludere contratti supplementari per la trasformazione di ulteriori quantità di prodotto fresco;

Considerato che occorre dare disposizioni al fine di ammettere, ai sensi dell'art. 1, par. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1320/85, il trasferimento dei quantitativi di pomodori pelati, espressi in quantità di materia prima attribuita ad una impresa, verso i quantitativi attribuiti per la trasformazione in concentrato o in altri prodotti a base di pomodoro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1986 occorre emendare l'art. 4, lettera *D)*, del decreto ministeriale 4 settembre 1985;

Atteso che al riguardo occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, par. 5, del regolamento CEE n. 2223/85, il quantitativo di materia prima non contrattata nel corso della campagna 1986-87, pari a q.li 6.503.000 viene ripartito tra le imprese che si sono dichiarate disposte a concludere contratti supplementari secondo l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), con le quantità ivi indicate a fianco di ciascuna impresa.

Il termine ultimo per la conclusione dei contratti supplementari è il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 1599/84, per la campagna 1986-87 non è consentito il ricorso alle clausole aggiuntive previste all'art. 7, par. 2, del regolamento CEE n. 1599/84.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, par. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1320/85 è autorizzato il trasferimento entro il limite del 20% dei quantitativi di pomodori pelati, espressi in quantità di pomodori freschi attribuiti ad ogni impresa di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 7 luglio 1986, verso i quantitativi attribuiti per il concentrato e gli altri prodotti a base di pomodoro.

Tale trasferimento non è invece autorizzato per i quantitativi aggiuntivi di pomodoro pelato, attribuiti con l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1).

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 7 luglio 1986, l'art. 4, lettera *D)*, del decreto ministeriale 4 settembre 1985, è così modificato:

«Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e foreste:

Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - UNAPRO;

Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;

Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA,

di seguito, per brevità, denominate Unioni, per i controlli dei prezzi minimi, specificati al precedente punto *C)* del presente articolo, da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, nei termini e con le modalità fissate all'art. 3 del decreto in atto, se trattasi di pomodoro, ai produttori agricoli qualora le proprie associazioni commercializzino direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratti con la industria di trasformazione, nonché per i controlli relativi al prezzo minimo in relazione ai contratti conclusi da produttori non aderenti ad associazioni di produttori ortofrutticoli e registrati presso le Unioni medesime ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1986».

In applicazione dell'art. 16 del decreto ministeriale 4 settembre 1985, compete pertanto alle Unioni nazionali il rilascio della dichiarazione dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo voluto dal regolamento (CEE) n. 2077/86 della commissione del 30 giugno 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

DISTRIBUZIONE QUANTITÀ AGGIUNTIVE DI MATERIA PRIMA
ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

Rif. D.M. 7-7-86	DENOMINAZIONE	Pomodoro destinato alla trasformazione in				Note
		concentrato	pelato intero in conserva	altri prodotti	Totale	
—	Poggioro (ex Pontoro) Lesina (Foggia)	(*) 19.196	—	10.000	29.196	(*) quota storica 86
20/85	Indem - Ortanova (Foggia)	—	—	3.000	3.000	—
23/84	S.n.c. Verdi Italia - S. Marzano sul S. (Salerno)	—	5.000	—	5.000	—
36/84	Mazzariello Alfonso - Nocera Inferiore (Salerno)	—	5.000	—	5.000	—
248/82	Salva (ex Ital conserve) - S. Marzano sul Sannio (Salerno)	50.000	—	—	50.000	Rinuncia a q.li 26.704 destinati a pelato
176/82	S.p.a. La Doria - Angri (Salerno)	90.000	80.000	40.000	210.000	—
308/82	Ass. A.R.P.O.S. - Ora Nuova Casar (Cagliari)	100.000	—	20.000	120.000	—
127/82	S.p.a. Agnello Longobardi - Scafati (Salerno)	5.000	15.000	—	20.000	—
37/82	S.p.a. E & O Von Felten - Fontanini (Parma)	—	—	10.000	10.000	Rinuncia a q.li 8.974 destinati a concentrato
35/84	S.r.l. Fervit ora Vitiello - Gragnano (Napoli)	1.000	6.000	—	7.000	—
146/82	S.r.l. Lina Brand - Montoro Inferiore (Avellino)	5.000	20.000	—	25.000	—
80/84	S.p.a. Spataro - Ispica (Ragusa)	50.000	—	—	50.000	—
149/82	S.p.a. A. & G. De Martino - Eboli (Salerno)	—	40.000	15.000	55.000	—
125/82	La Giusy Tramontano ora Fiorino - S. Valentino T. (Salerno)	—	15.000	—	15.000	—
194/82	S.r.l. Dilcaf - Scafati (Salerno)	8.000	8.000	—	16.000	—
290/82	S.r.l. I.C.A. Ionica ora Ital Sole - Simeri e Cricchi (Catanzaro)	—	60.000	—	60.000	Rinuncia a q.li 51.000 destinati a concentrato
24/84	S.r.l. C.A.M. - S.a. Abate (Napoli)	—	4.000	—	4.000	—
131/82	Marotta Emilio - S.a. Abate (Napoli)	—	2.000	—	2.000	—
42/82	S.p.a. Colombani Lusuco - P. Maggiore (Ferrara)	—	—	80.000	80.000	—
26/82	S.p.a. Star (Parma)	40.000	—	—	40.000	—
47/84	Tartaglia Orazio - Torremaggiore (Foggia)	150.000	—	—	150.000	—
118/82	Mascolo Salvatore - Gragnano (Napoli)	—	2.000	—	2.000	—
152/82	S.r.l. Conserviera Sud - S.A. Abate (Napoli)	80.000	80.000	—	160.000	—
272/82	S.r.l. I.C.A.P. - Mesagne (Brindisi)	—	60.000	—	60.000	Rinuncia a q.li 38.547 destinati a concentrato
46/82	S.p.a. Massalombarda - Massalombarda (Ravenna)	—	—	15.000	15.000	—
287/82	S.p.a. Itrapag - Crotone (Catanzaro)	40.000	20.000	—	60.000	—
1/82	S.p.a. Hans Zipperle - Merano (Bolzano)	—	—	5.000	5.000	—
163/82	S.r.l. Filippo Tortora & Figli - Angri (Salerno)	3.000	8.500	—	11.500	—
215/82	S.p.a. Monda - Milano	10.000	—	8.000	18.000	—
98/82	S.n.c. La Caravella - Lanzara Castel S. Giorgio (Salerno)	—	10.000	—	10.000	—
52/82	S.p.a. Campari - Ravarino (Modena)	—	—	15.000	15.000	—
205/82	Soc. coop. A.S.A. ora Iveco - Caserta	40.000	20.000	—	60.000	—
51/82	S.p.a. Ferrari Figna - Collecchio (Parma)	250.000	—	—	250.000	Rinuncia a q.li 120.000 destinati ad altri prodotti
97/82	S.p.a. Calispa - Castel S. Giorgio (Salerno)	—	15.000	—	15.000	—
166/82	S.p.a. Antonio Petti - Nocera Superiore (Salerno)	40.000	20.000	—	60.000	—
63/82	Italian Food - Venturina (Livorno)	100.000	—	—	100.000	—
288/82	S.p.a. P.A.C. - Cleto (Cosenza)	50.000	80.000	—	130.000	—
47/82	S.p.a. Menù - Medolla (Modena)	3.000	—	5.000	8.000	—
60/84	S.p.a. Copet - Montalto Uffugo (Cosenza)	100.000	—	—	100.000	Rinuncia a q.li 118.000 destinati a pelato

Rif. D.M. 7-7-86	DENOMINAZIONE	Pomodoro destinato alla trasformazione in				Note
		concentrato	pelato intero in conserva	altri prodotti	Totale	
189/82	D'Auria Francesco - S.A. Abate (Napoli)	—	3.000	—	3.000	—
126/82	Silvestri Alfonso - S.A. Abate (Napoli).	—	2.000	—	2.000	—
252/82	Abagnale Ciro - S. Antonio Abate B (Napoli) .	—	3.000	—	3.000	Rinuncia a q.li 1.059 destinati ad altri prodotti
19/82	S.p.a. La Cesenate - Cesena (Forlì).	3.000	—	8.000	11.000	—
147/82	S.d.f. Fratelli Andolfo Di Nunzio - Napoli . . .	1.000	1.000	—	2.000	—
182/82	Vitale Domenico - Cicciano (Napoli)	5.000	10.000	—	15.000	—
25/82	S.n.c. L'Ardita - Parma.	3.000	—	3.000	6.000	—
22/82	S.n.c. S.C.A.C - Piacenza.	10.000	5.000	—	15.000	—
207/82	Franzese Salvatore Michele - P. Campania (Napoli)	5.000	30.000	—	35.000	—
76/82	S.p.a. Salpa ora Industria Rolli - Roseto degli Abruzzi (Teramo).	30.000	—	5.000	35.000	—
141/82	S.p.a. Cav. Uff. P. Grimaldi - S. E. M. Albino (Salerno)	—	6.000	—	6.000	—
5/84	S.n.c. Al.Ba. - Poggiorenatico (Ferrara).	—	—	1.300	1.300	—
106/82	Tagliamonte Carmine - S. E. M. Albino (Salerno)	—	3.000	—	3.000	—
170/82	Abagnale Emilio - S. A. Abate (Napoli).	—	6.000	—	6.000	—
42/84	S.r.l. Conserve Auricchio - Pompei (Napoli). . .	—	12.000	—	12.000	—
148/82	S.p.a. Feger G. Ferraioli - Angri (Salerno) . . .	20.000	80.000	20.000	120.000	—
7/84	Maremmana Conserve S.r.l. - Grosseto.	35.000	—	—	35.000	—
296/82	S.p.a. Fruits Orobica ora la Cosentina - Botricello (Catanzaro).	80.000	—	—	80.000	Rinuncia a q.li 23.780 destinato a pelato
14/82	S.r.l. Ind. Alim. Greci - Parma	—	—	80.000	80.000	—
221/82	S.r.l. Davide Morlicchio & C. - Scafati (Salerno)	5.000	20.000	—	25.000	—
128/82	S.r.l. La Rosina Angri - (Salerno).	8.000	3.000	—	11.000	—
30/85	Ital Fiocchi - Lauropoli - (Cosenza)	—	—	5.000	5.000	—
28/82	S.p.a. Raci Sementi - Fidenza (Parma).	15.000	—	—	15.000	Rinuncia a q.li 19.170 destinato ad altri prodotti
16/82	S.p.a. Boschi Luigi & Figli - Fontanellato (Parma)	120.000	—	180.000	300.000	—
29/82	S.a.s. Fecondo Salami - Rottofreno (Piacenza) .	22.000	—	—	22.000	Rinuncia a q.li 40.126 destinati ad altri prodotti
145/82	S.p.a. Boda - S. Antonio Abate (Napoli)	6.000	25.000	—	31.000	—
82/82	S.p.a. Arcobaleno - Pontinia (Latina).	50.000	20.000	20.000	90.000	—
64/82	Gronchi Mirella - Rosignano M.mo (Livorno) .	—	2.000	500	2.500	—
61/84	S.r.l. Conservificio Setteporte - Rocca di Neto (Catanzaro).	50.000	—	—	50.000	—
158/82	Fiorino Felice - San Marzano sul S. (Salerno) .	—	20.000	—	20.000	—
7/82	S.p.a. C.A.S. - Castagnaro (Verona)	20.000	—	—	20.000	—
135/82	S.r.l. Viscardi Raffaele - Scafati (Salerno)	5.000	—	3.000	8.000	—
3/84	Dolci Nazareno - Rimini (Forlì).	—	—	500	500	—
19/84	S.r.l. Conserve Aurora - Pompei (Napoli)	—	10.000	—	10.000	—
295/82	E.S.A.C. - Cosenza	50.000	15.000	—	65.000	—
298/82	E.S.A.C. - Cosenza	40.000	10.000	—	50.000	—
140/82	Pepe Mariano S.E.M. - Albino (Salerno).	—	12.000	—	12.000	—
156/82	S.p.a. Rosanova S.A. - Abate (Napoli).	—	50.000	—	50.000	—
69/84	S.a.s. Aja - Cassano Jonio (Cosenza).	50.000	—	—	50.000	—
180/82	S.r.l. Solea - S. Maria la Carità (Napoli)	—	1.000	—	1.000	—
111/82	S.r.l. Faiella & C. - Scafati (Salerno).	—	15.000	—	15.000	—
18/84	S.r.l. Sicas - Scafati (Salerno)	5.000	—	—	5.000	—
79/82	S.p.a. Desco - Terracina (Latina)	25.000	—	—	25.000	—
30/82	Alivar - Novara	—	—	25.000	25.000	Rinuncia a q.li 52.874 destinati a concentrato

Rif. D.M. 7-7-86	DENOMINAZIONE	Pomodoro destinato alla trasformazione in				Note
		concentrato	pelato intero in conserva	altri prodotti	Totale	
83/116/82	S.p.a. Cirio - Napoli	80.000	15.000	100.000	195.000	—
154/82	S.p.a. C.P.C. - C. S. Giorgio (Salerno)	—	—	20.000	20.000	—
124/82	La Fiorellina ora S.p.a. Le quattro stelle - Angri (Salerno)	—	12.000	—	12.000	—
236/82	S.r.l. P.A.N. ora Pomita - Napoli	22.000	—	—	22.000	—
311/82	Il Vesuvio - Scafati (Salerno)	5.000	5.000	—	10.000	—
62/82	S.p.a. Valneto Conservificio - Rocca di Neto (Catanzaro)	30.000	—	—	30.000	—
190/82	S.r.l. il Cobra - Pagani (Salerno)	—	1.000	—	1.000	—
107/82	Sellitto Alfonso - Mercato S.S. (Salerno)	5.000	2.000	1.000	8.000	—
83/84	S.r.l. Agri-Mediterranea - Bagheria (Palermo)	5.000	—	—	5.000	—
84/84	S.n.c. Scianna Giuseppe & C. - (Palermo)	2.000	—	—	2.000	—
188/82	S.n.c. V. & A. Pancrazio - Cava dei Tirreni (Salerno)	—	—	2.000	2.000	—
66/82	Belfiore di Ciarlo Donato - Cecina (Livorno)	—	1.500	—	1.500	—
139/82	Faiella Giuseppe - Scafati (Salerno)	6.000	—	—	6.000	—
27/85	Itrapom - Crotone (Catanzaro)	50.000	—	—	50.000	—
64/84	S.r.l. La Sorrentina - Crosia (Casenza)	10.000	15.000	—	25.000	—
15/82	S.a.s. Grilli P. - Gambettola (Forlì)	—	—	15.000	15.000	Rinuncia a q.li 55.777 destinato a concentrato
20/82	S.a.s. Carlo Manzella - Castel S.G. (Piacenza)	—	—	1.000	1.000	—
23/82	S.p.a. Pezziol - Parma	—	—	8.000	8.000	—
21/82	S.n.c. M. Greco di Greco C. - Piacenza	(+) 82.451	—	(—) 82.451	—	Trattasi di trasferimento da altri prodotti a conc.
31/82	Mutti F.lli - Montechiarugolo (Parma)	8.000	—	—	8.000	—
33/82	S.n.c. F.lli Pagani - Panocchia di Vigatto (Parma)	3.000	—	—	3.000	—
68/85	Soc. Coop. Eros - Cassano Jonio (Caserta)	—	—	2.000	2.000	—
264/82	Soc. Coop. Corac - (Potenza)	—	150.000	100.000	250.000	—
13/84	Soc. Coop. Sant'Angelo - Pontecagnano (Salerno)	15.000	5.000	—	20.000	—
165/82	Padula Carmine ora Coop. Aiello- Montecorvino Rov. (Salerno)	500	1.500	—	2.000	—
242/82	S.p.a. Florio & C. ora Coop. Spineta - (Salerno)	100.000	30.000	10.000	140.000	—
56/84	Soc. Coop. Utas - Andriano (Lecce)	50.000	—	—	50.000	—
88/82	Soc. Coop. Conalma ora Conal - Tarquinia (Viterbo)	170.000	30.000	—	200.000	—
11/12/82	Soc. Coop. Parma Sole - Bologna	—	15.000	135.000	150.000	—
219/82	S.r.l. Sud Alimentari ora Coop. Trionfo - Angri (Salerno)	—	40.000	—	40.000	—
74/82	Cons. C.A.P.S.U. - S.r.l. - Palieta (Chieti)	8.000	—	15.000	23.000	—
85/84	Soc. Coop. L'Asparago - (Cagliari)	—	10.000	—	10.000	—
244/82	Soc. Coop. Delizia - Cicciano (Napoli)	5.000	40.000	—	45.000	—
232/82	S.r.l. F.A.O. ora Coop. Agro-Stabiese - Nocera Inferiore (Salerno)	20.000	5.000	—	25.000	—
196/82	Coop. A.P.A.R. - Napoli	100.000	—	—	100.000	—
92/93/82	Soc. Coop. Coop.P.A.T. - Pontecagnano (Salerno)	200.000	—	—	200.000	Rinuncia a q.li 75.863 destinati a pelato
94/82	Socc. Coop. Madonna delle Grazie - Angri (Salerno)	2.000	10.000	—	12.000	—
261/82	Soc. Coop. Palc - Casal di Principe (Caserta)	20.000	50.000	—	70.000	—
61/82	Coop. S.C.A.C. - Senigallia (Ancona)	10.000	7.000	3.000	20.000	—
276/82	Soc. Coop. Eurocoop - Ostuni (Brindisi)	50.000	—	—	50.000	—
88/82	Soc. Coop. Conalma - ora Conam - Albinia (Grosseto)	80.000	25.000	10.000	115.000	—
72/82	Soc. Coop. Cav - Castiglione del Lago (Perugia)	12.000	—	—	12.000	—
4/82	Soc. Coop. Conafruvit - Quistello (Mantova)	40.000	—	—	40.000	—

Rif. D.M. 7-7-86	DENOMINAZIONE	Pomodoro destinato alla trasformazione in				Note
		concentrato	pelato intero in conserva	altri prodotti	Totale	
137/82	S.r.l. Salernitana Conserve ora Coop. Boscariello - Eboli (Salerno)	80.000	—	—	80.000	—
110/82	S.p.a. Di Leo Nobile ora Coop. S. Maria La Foce - Castel San Giorgio (Salerno)	5.000	10.000	—	15.000	—
279/82	Soc. coop. La Flora ora coop. California - Mesagne (Brindisi)	75.000	25.000	—	100.000	—
43/82	Soc. coop. CO.P.A.R. - Ravarino (Modena)	15.000	—	5.000	20.000	—
251/255//82	Soc. coop. CAP e soc. coop. S. Maria ora coop. Cosvaz - S. M. la Carità (Napoli)	5.000	30.000	—	35.000	—
35/82	Soc. coop. Val Parma - Parma	8.000	—	—	8.000	—
283/82	Soc. coop. Cad - S. Ferdinando di P. (Foggia)	2.000	7.000	—	9.000	—
74/84	Soc. coop. Coc Frigo - Crotone (Catanzaro)	—	—	30.000	30.000	—
284/82	Soc. coop. Con.Sa.Pr.Or. - Lecce	40.000	40.000	—	80.000	—
38/84	S.r.l. Ciri Frutta ora coop. S. Venere - Scafati (Salerno)	1.000	2.000	—	3.000	—
58/82	Soc. coop. Frutta d'oro di Romagna - Pievesestina (Forlì)	—	—	2.000	2.000	—
95/82	Soc. coop. agr. Campagnola - Scafati (Salerno)	18.000	6.000	—	24.000	—
168/82	Consorzio Unicoop Maiorisi di Teano (Caserta)	79.000	—	—	79.000	—
278/82	Soc. coop. Conca d'oro - Palagiano (Taranto)	60.000	70.000	—	130.000	—
266/82	Soc. coop. Torremmaggiore - Torremaggiore (Foggia)	60.000	—	—	60.000	—
19/85	Coop. Cristo Re - Torre S. Susanna (Brindisi)	5.000	—	—	5.000	—
10/82	Soc. coop. A.R.P. - Podenzano (Piacenza)	100.000	30.000	—	130.000	—
273/82	Soc. coop. Stella del Sud - S. Pietro Vernotico (Brindisi)	3.000	3.000	—	6.000	—
53/84	Soc. coop. S. Stefano - Torre S. Susanna (Brindisi)	50.000	—	—	50.000	—
210/82	Soc. coop. Co.Re.P.A. - Napoli	80.000	30.000	—	110.000	—
38/82	Zanetti Gustavo ora coop. Piccola Atene - Piacenza	12.000	—	—	12.000	—
3/82	Soc. coop. Cons. Casalasco - Casalmaggiore (Cremona)	80.000	—	—	80.000	—
136/82	S.r.l. Ica Vegetali ora coop. S. Giuseppe - Eboli (Salerno)	20.000	—	—	20.000	—
	Totale	3.803.696	1.662.500	1.036.300	6.502.496	

NOTE

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 4, lettera *D)*, del decreto ministeriale 4 settembre 1985 (Disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77. Termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 6 settembre 1985, è il seguente:

«Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - UNAPRO;
Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;
Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA,

di seguito, per brevità, denominate «Unioni», per i controlli dei prezzi minimi, specificati al precedente punto *C)* del presente articolo, da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, nei termini e con le modalità fissate all'art. 3 del decreto in atto, se trattasi di pomodoro, ai produttori agricoli qualora le proprie associazioni commercializzino direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratti con la industria di trasformazione, nonché per i controlli relativi al prezzo minimo in relazione ai contratti conclusi da produttori non aderenti ad associazioni di produttori ortofrutticoli e registrati presso le Unioni medesime ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1986».

86A6282

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina «malattie infettive», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A6266

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica I;
complementi di idraulica;
complementi di matematica (nucleari);
tecnologie aeronautiche.

Facoltà di magistero:

storia della lingua tedesca;
letteratura brasiliana;
educazione degli adulti I;
storia della filosofia contemporanea.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia chirurgica e corso di operazioni;
patologia generale (corso di laurea in odontoiatria);
chirurgia toracica;
statistica sanitaria;
medicina del lavoro;
terapia fisica e riabilitazione;
chirurgia dell'apparato digerente;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A6267

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1986-87:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale):

geomorfologia e difesa del suolo;
idraulica agraria;
ingegneria sanitaria;
economia ed esercizio dei trasporti;
sistemi informativi.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in economia e commercio):

lingua francese (triennale);
matematica finanziaria (biennale);
politica economica e finanziaria;
statistica (biennale);
diritto tributario - compl.;
ragioneria pubblica - compl.;
diritto industriale - compl.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari):

igiene;
tecnica delle conserve alimentari;
tecnica delle applicazioni frigorifere;
enologia;
botanica sistematica ed applicata;
chimica analitica I;
chimica e tecnologia del latte;
chimica organica I;
chimica organica II;
matematica;
microbiologia ed immunologia.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo a condizione che alla data del 1° novembre 1986 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

86A6294

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Tariffe dei compensi per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri

Con decreto ministeriale del 16 giugno 1986 sono state stabilite, a decorrere dalla stessa data, le nuove tariffe dei compensi dovuti all'ENSE (Ente nazionale sementi elette).

TABELLA DELLE TARIFFE DEI COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO CERTIFICAZIONE E CARTELLINATURA DEI PRODOTTI SEMENTIERI

I - *Prodotti sementieri di generi e specie che, ai sensi dell'art. 38 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, non possono essere commercializzati se non appartengono alle categorie «di base» e «certificata».*

N. d'ordine	Generi e specie	Ispezioni alle colture L./ha	Controllo e cartellinatura sementi per seme condizionato (1) L./q.le
1	Frumento e cereali minori	4.930 (minimo L. 14.000 per azienda agricola)	495
2	Riso	8.400 (minimo L. 21.280 per azienda agricola)	700
3	Mais e girasole (ibridi)	35.000 (minimo L. 35.000 per azienda agricola)	1.260
4	Barbabietole da zucchero e da foraggio	vivai: L. 21.280 per vivaio (minimo L. 70.000 per richiedente). Piante porta seme: L. 7.000 (minimo L. 28.000 per azienda agricola)	2.130 1.960 (seme condizionato in natura) 420 per confezione di 100.000 semi
5	Patata	11.200 anche per frazione di ettaro (minimo L. 11.200 per azienda agricola)	420 280 (anche nel caso di esito negativo del precontrollo dei lotti) con un minimo di L. 70.000 per campione esaminato
6	Medica e trifoglio violetto	7.000 (minimo L. 14.000 per azienda agricola)	7.000
7	Trifoglio ladino	7.000 (minimo L. 14.000 per azienda agricola)	12.600
8	Pisello da foraggio	4.930 (minimo L. 14.000 per azienda agricola)	840
9	Graminacee foraggere	8.400 (minimo L. 14.000 per azienda agricola)	7.000
10	Brassicacee foraggere e oleaginose	8.400 (minimo L. 14.000 per azienda agricola)	1.400
11	Canapa, cotone, lino, girasole	8.400 (minimo L. 14.000 per azienda agricola)	1.120

II - *Sementi di generi e specie che ai sensi dell'art. 38 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, possono essere commercializzate come sementi della categoria «commerciale» e come tali certificate.*

Generi e specie	Controllo e cartellinatura delle sementi (1) L./q.le di seme condizionato
—	—
Sementi di dimensioni uguali o superiori al frumento	1.120
Sementi di dimensioni inferiori al frumento	2.800

III - *Miscugli di sementi conformi alle norme di commercializzazione*

Tipo di miscuglio	Controllo e cartellinatura delle sementi (1) L./q.le di seme condizionato
—	—
Per erbaio	1.260
Per prato polifita	2.800

(1) Le tariffe indicate si intendono applicabili a lotti di sementi costituiti da confezioni di peso unitario minimo di kg 50.

Per lotti costituiti da confezioni di peso unitario inferiore a kg 50 sono dovute, in aggiunta alla tariffa indicata per quintale, L. 71 per ogni imballaggio.

Per le confezioni di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono dovute L. 71 per imballaggio e L. 45 per i piccoli imballaggi CEE e CEE/B.

Per il riconfezionamento ufficiale di lotti già in precedenza certificati, si applicano le tariffe previste per il controllo e la cartellinatura delle sementi.

I cartellini richiesti in soprannumero e non applicati alle confezioni sono addebitati al produttore in ragione di L. 71 cadauno e di L. 45 per i piccoli imballaggi CEE e CEE/B.

TABELLA DELLE TARIFFE DEI COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI DI SPECIE ORTIVE

A) *Sementi delle categorie «Pre-base», base e «certificate»*

Ispezioni alle colture portaseme	L. 21.280 per ettaro (minimo L. 21.280 per azienda agraria)
Ispezione vivai	L. 12.600 per vivaio (minimo L. 49.280 per richiedente)
Controllo delle sementi e cartellinatura delle relative confezioni	L. 5.600/q.le di seme condizionato più L. 71 per ciascuna etichetta rilasciata
Controllo a posteriori in campo	L. 70.000 per parcella

B) *Sementi della categoria «Standard»*

Rimborso forfettario spese ispezione presso i responsabili dell'apposizione dei cartellini	L. 84.000
Rimborso forfettario spese per eventuali successive ispezioni che si rendessero necessarie	L. 70.000
Controllo a posteriori in campo	L. 70.000 per parcella
Analisi di laboratorio:	
purezza	L. 12.320
germinabilità	L. 11.200
ricerca semi estranei	L. 8.960 per una sola specie L. 12.880 per tutte le specie

86A5995

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE l'11 agosto 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	167
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	593
Gasolio agricoltura	»	252
Petrolio agricoltura	»	241
Gasolio pesca e piccola marina	»	231
Petrolio pesca e piccola marina	»	221

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	542	545	548	551	554
Petrolio (*)	»	585	588	591	594	597
Olio comb.le fluido	L./kg	288	291	294	297	300

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A6372

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Variazioni di soggetti attuatori del programma «Case per i lavoratori» per le regioni Sicilia e Puglia ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 3 luglio 1986, ha approvato la seguente modifica alla deliberazione dell'8 aprile 1980, limitatamente a quanto concerne il «settore case per lavoratori» (allegato *C*) per le seguenti società:

Vengono revocate le assegnazioni effettuate per:

	Importo (in milioni di lire)
Agglomerato di Termini Imerese:	
S.p.a Fiat Case Sud di Trabbia (Palermo)	6.302
Agglomerati di Carini:	
Coop. edil. «Aprilia»	2.758
Coop. edil. «Esmeralda»	1.181
Coop. edil. «Sicilia casa»	1.968
Agglomerato di Catania:	
Coop. edil. «Altair»	1.576
Totale	13.785

Vengono autorizzate le assegnazioni alle cooperative di seguito indicate e per le somme a fianco di ognuna riportate:

	Importo (in milioni di lire)
Agglomerato di Carini:	
Coop. edil. «Carini 2000»	700
Coop. edil. «Olivella»	2.263,825
Agglomerato di Termini Imerese:	
Coop. edil. «Maria SS. Immacolata»	2.263,825
Agglomerato industriale di Priolo:	
Coop. edil. «Scala Grega»	2.852,450
Coop. edil. «Florida»	2.852,450
Coop. edil. «Parioli»	2.852,450

Il CIPE, con deliberazioni adottate nella seduta del 3 luglio 1986, ha approvato le seguenti modifiche alla delibera dell'8 aprile 1980, limitatamente a quanto concerne il «settore case per lavoratori» (allegato *C*) per la regione Puglia:

a) sotto la voce agglomerato di Incoronata (Foggia), la S.p.a. Fiat Case Sud di Foggia, viene sostituita dalla Coop. edil. «l'Unitaria» per pari importo;

b) sotto la voce agglomerato di Bari-Modugno, la coop. edil. «Acli - Casa» di Bari, viene sostituita da Consorzio edilizio cooperativa «Con.E.Co.» per pari importo.

86A6243

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a due posti di consigliere di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7 del mese di luglio 1986, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a due posti di consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 5 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1985, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1985.

86A6200

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per tre posti di ricercatore universitario per la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 3):

gruppo di discipline n. 60 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 68 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 71 » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università degli studi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma - Località La Romanina - Tor Vergata, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Università medesima.

86A6270

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista le legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista le legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista le legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi a dieci posti di tecnico laureato in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti presso il dipartimento di fisica (per le esigenze del biennio di ingegneria);

Decreta:

Art. 1

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato presso il seguente dipartimento:

Dipartimento di fisica:

per le esigenze del biennio di ingegneria . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o laurea in ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di due lingue straniere; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile.

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7), devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 6.400.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 223

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta: verterà su dispositivi a semiconduttore.

Seconda prova scritta: verterà su elementi di elettronica digitale o di amplificatori operazionali.

Prova pratica con relazione scritta: consisterà nella realizzazione di un traduttore di livelli logici o sulla realizzazione di un contatore decimale con visualizzatore.

Prova orale: verterà sugli stessi argomenti delle prove scritte.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnico-scientifici redatti in lingua inglese e francese.

86A6119

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista le legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista le legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista le legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi a ventotto posti di tecnico esecutivo in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare due dei suddetti posti presso il centro di calcolo elettronico di questa Università;

Decreta:

Art. 1

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico esecutivo presso il sottoindicato centro:

centro di calcolo elettronico . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc...);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonché il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

La prova di esame consiste in una prova pratica come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile.

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7), devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l'art. 7, quarto comma, della legge n. 444/1985.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 4.500.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 217

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

La prova pratica verterà su conoscenze ed esecuzione delle funzioni operative in un ambiente di elaborazione dati per grandi sistemi.

86A6121

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero S. Giovanni Battista dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero S. Giovanni Battista dell'unità sanitaria locale n. 1/23, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radioterapia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi chimico-cliniche;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di gastroenterologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di colposcopia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia vascolare;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ematologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia e dialisi;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria;
un posto di vice direttore sanitario;
un posto di collaboratore coordinatore (da assegnare al servizio personale);
un posto di collaboratore coordinatore (da assegnare al servizio provveditorato).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi dell'ospedale S. Giovanni Battista in Torino.

86A6207

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 52

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 52, a:

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

86A6274

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'unità sanitaria locale n. 45.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, ad un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si precisa inoltre che il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 6 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'U.S.L. in Asola (Mantova).

86A6275

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 57, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio analisi;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero disciplina di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pubblicati nel Bollettino della regione n. 33 del 13 agosto 1986.

Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi alla unità operativa del personale dell'U.S.L. in Melegnano (Milano).

86A6277

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di radiodiagnostica presso l'unità sanitaria locale n. 64

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di radiodiagnostica presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Monza (Milano).

86A6205

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di primario ospedaliero della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di immunoematologia e trasfusione;
un posto di vice direttore sanitario;
un posto di assistente medico del servizio di radiologia;
un posto di assistente medico del servizio di anatomia e istologia patologica;
un posto di veterinario coadiutore del servizio per la sanità animale e igiene degli allevamenti;
un posto di ostetrica capo (operatore professionale dirigente);
un posto di dietista (operatore professionale coordinatore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Feltre (Belluno).

86A6206

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:
un posto di assistente mèdico di radiologia diagnostica;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di laboratorio medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 36 del 25 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e O.G. - Sezione concorsi, dell'U.S.L. in Venezia.

86A6211

REGIONE LIGURIA

Concorso a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria n. 31 del 30 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in La Spezia.

86A6212

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/2, a:

RUOLO SANITARIO

A) *Profilo professionale medici*:
un posto di direttore sanitario area funzionale di prevenzione e sanità pubblica presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia;
un posto di coadiutore sanitario presso il presidio ex I.N.A.M. di Canosa di Puglia;
tre posti di assistente medico area funzionale medica (uno di geriatria, uno di radiologia e uno di cardiologia) presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia;
un posto di assistente medico area funzionale chirurgica (chirurgia generale) presso il presidio ospedaliero di Minervino Murge.

B) *Profilo professionale psicologi:*
un posto di psicologo collaboratore presso il consultorio famigliare di Canosa di Puglia.

C) *Personale infermieristico - profilo professionale operatori professionali di prima categoria:*
tre posti di operatore professionale coordinatore (ostetrica) presso il presidio ospedaliero di Minervino Murge.

D) *Personale infermieristico - profilo professionale operatori professionali di prima categoria:*
due posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale) presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia.

E) *Personale tecnico-sanitario - profilo professionale operatori professionali di prima categoria:*
un posto di operatore professionale coordinatore (capo tecnico di radiologia) presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia.

RUOLO TECNICO

A) *Profilo professionale: operatori tecnici:*
un posto di operatore tecnico (operatore C.E.D.) presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia;
un posto di operatore tecnico (operaio giardiniere) presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia;
un posto di operatore tecnico (operaio addetto alle macchine lavatrici) presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia.

RUOLO AMMINISTRATIVO

A) *Profilo professionale commessi:*
un posto di commesso (portiere) presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 117 supplemento del 24 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Canosa di Puglia (Bari).

86A6272

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:
un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di primario di radiologia;
un posto di aiuto di radiologia;
tre posti di coadiutore sanitario igiene epidemiologica e sanità pubblica;
un posto di assistente di pediatria area funzionale di medicina;
cinque posti di assistente - area funzionale di chirurgia (due di anestesia e rianimazione, due di chirurgia generale e uno di ostetricia e ginecologia);
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di caposala;
due posti di ostetrica;
un posto di assistente sanitaria visitatrice;
un posto di tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche;
due posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli avvisi pubblici relativi ai presenti concorsi sono stati pubblicati integralmente nella parte terza del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna n. 22 del 25 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Ghilarza (Oristano).

86A6204

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RI/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RI/1, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di emodialisi e a due posti di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina - disciplina emodialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Rieti.

86A6210

REGIONE UMBRIA

Concorso a due posti di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di vice direttore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Orvieto (Terni).

86A6209

REGIONE CAMPANIA

Concorso ad un posto di biologo coadiutore presso il presidio ospedaliero «G. Rummo» dell'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo coadiutore presso il presidio ospedaliero «G. Rummo» dell'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Benevento.

86A6208

Concorso ad un posto di capo tecnico di radiologia medica presso l'unità sanitaria locale n. 56

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Oliveto Citra (Salerno).

86A6276

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina vacante presso il servizio ospedaliero sezione di medicina del lavoro;

cinque posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di fisico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi dei suddetti pubblici concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 29 del 16 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Potenza.

86A6213

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 186 del 12 agosto 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

A.Co.Se.R. - Azienda consorziale servizi Reno - Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di impiegato tecnico (gruppo IV).

Istituto nazionale della nutrizione (I.N.N.): Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale da assegnare all'unità organica di nutrizione umana, un posto di collaboratore tecnico professionale da assegnare all'unità organica studio sui cereali e un posto di assistente tecnico professionale da assegnare all'unità organica di nutrizione sperimentale.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221